

**COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D. LGS. 58/1998**

**INFORMAZIONI SU RICHIESTA DELLA CONSOB**

*Siena, 24 aprile 2013* – Su richiesta della Consob, in vista dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 29 aprile 2013, si forniscono le seguenti informazioni a precisazione di quanto riportato nel comunicato stampa del 27 giugno 2012, nel comunicato stampa del 6 febbraio 2013 e nella Relazione Finanziaria pubblicata in data 5 aprile 2013.

**1) INDICAZIONE PUNTUALE DELLE CLAUSOLE CHE POSSONO DAR LUOGO ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI CHE DISCIPLINANO LE OPERAZIONI DENOMINATE "ALEXANDRIA" E "SANTORINI" E PER CIASCUNA DI ESSE INDICARE GLI EFFETTI CHE DERIVEREBBERO DALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI PREDETTI CONTRATTI**

**Contratti stipulati dalla Banca con Nomura relativi all'operazione di ristrutturazione delle notes Alexandria**

L'operazione posta in essere nell'ottobre 2009 si compone di n. 40 Asset Swap Transactions, di un Long Term Repo e di una Repo Facility.

A) Le *Asset Swap Transactions*, stipulate il 9 ottobre 2009, con *trade date* 28 settembre 2009, tra la Banca e Nomura International plc ("Nomura") per un nozionale di 3,05 miliardi di Euro, sono regolate da una serie di accordi contrattuali da interpretare avuto riguardo per l'adesione di entrambe le parti a taluni protocolli autorizzati dalla International Swap and Derivatives Association ("ISDA"). Il rapporto giuridico risulta pertanto regolato dai seguenti documenti regolati dalla legge inglese; dalla *Confirmation* del 9 ottobre 2009, dall'*ISDA Master Agreement* del 21 ottobre 1994 (versione 1992), dall'*ISDA Schedule* del 21 ottobre 1994, dall'*ISDA Credit Support Annex* del 21 ottobre 1994 (la "Schedule"), dall'*ISDA Definitions* del 2006 e dall'*ISDA Credit Derivative Definitions* del 2003 (come integrato dal *2005 Matrix Supplement*).

L'art. 6 dell'*ISDA Master Agreement* prevede la clausola generale di "Early Termination" e dunque di risoluzione e/o cessazione anticipata delle "Asset Swap Transactions" regolate nella cornice ISDA. Tale clausola trova applicazione, anzitutto, nei seguenti casi di "Event of Default" definiti all'art. 5, lett. (a) (come integrati nella Schedule e dagli altri documenti contrattuali): (i) "Failure to Pay or Deliver", i.e. mancato pagamento e/o mancata consegna di somme o titoli dovuti in base agli accordi, senza che il relativo inadempimento sia rimediato entro 3 giorni lavorativi dall'avviso di inadempimento; (ii) "Breach of Agreement", i.e. altri inadempimenti diversi da quelli di cui al punto che precede, non rimediati entro 13 giorni lavorativi dal relativo avviso di inadempimento; (iii) "Credit Support Default" i.e. inadempimenti relativi ai c.d. "Credit Support Documents" tra cui, in particolare, il Credit Support Annex che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di collateralizzazione; (iv) "Misrepresentation" i.e. violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalle parti nel contesto dei vari accordi; (v) "Default under Specified Transactions" i.e. inadempimento, ripudio, contestazione e/o rifiuto di adempiere di una parte ad altre specifiche operazioni richiamate, indicate come "Specified Transactions" (con ciò intendendosi altri contratti derivati, di swap, opzioni e altre operazioni tra le medesime parti, combinazione delle stesse, il tutto come definito nell'art. 14 dell'*ISDA Master Agreement*); (vi) "Cross Default", i.e. l'inadempimento di una delle parti (o di entità del gruppo ad essa facenti capo come specificato nella Schedule) a altri contratti di finanziamento o altre operazioni di indebitamento, nel caso in cui tali inadempimenti superino la soglia di USD 10.000.000; (vii) "Bankruptcy" i.e. fallimento, procedure concorsuali o ipotesi di scioglimento, e altri casi in cui una parte dichiara e/o manifesta per iscritto la propria incapacità o impossibilità di pagare; (viii) "Merger Without Assumption", con ciò intendendosi casi di operazioni di fusione o concentrazione, senza assunzione della

responsabilità da parte dell'entità risultante dalla fusione per i debiti e/o le passività della parte contrattuale.

La *Early Termination* (cfr. art. 5, lett. (b) e 6 lett. (b) dell'ISDA Master Agreement) si applica anche nel caso di "*Termination Event*", vale a dire, ai sensi degli artt. 5 e 14 dell'ISDA Master Agreement: (i) l'*Illegality* (i.e. l'illegittimità sopravvenuta delle prestazioni e/o obbligazioni contemplate negli accordi, per effetto di nuove leggi o provvedimenti normativi o interpretazioni sopravvenute di precedenti disposizioni normative); (ii) il ricorrere di ipotesi di *Tax Event* (i.e. cambiamenti della legislazione fiscale e/o per provvedimenti delle autorità sopravvenuti rispetto alla firma degli accordi, che importino un onere fiscale aggiuntivo rispetto alla struttura originaria della transazione); ovvero (iii) di *Tax Event upon Merger* (i.e. i casi in cui l'onere fiscale aggiuntivo sia conseguenza di un'operazione di fusione o concentrazione); (iv) *Credit Event Upon Merger* (i.e., sulla base dello *Schedule*, Part. I, lett. d), il sostanziale deterioramento del merito creditizio di una delle parti a seguito di operazione di fusione e/o concentrazione). In aggiunta, ai sensi della *Confirmation* del 9 ottobre 2009, le parti hanno previsto – quale ulteriore causa di risoluzione anticipata ("*Early Termination*") – un c.d. *Additional Termination Event* (art. 6 della *Confirmation*), in base al quale un "*Italy Early Termination Event*" – ossia di un *Credit Event* (mancato pagamento, moratoria, rifiuto ad adempiere o ristrutturazione) relativo all'emittente dei titoli di riferimento, vale a dire la Repubblica Italiana – determina la risoluzione anticipata dei contratti.

Esiste infine un ulteriore caso di risoluzione anticipata facoltativa, definita *Optional Termination Event*, disciplinato dall'art. 7 della *Confirmation*. Tale fattispecie, prevede il diritto di Nomura di recedere unilateralmente dalle *Asset Swap Transactions*, determinando la loro immediata risoluzione/cessazione, nel caso in cui intervenga una risoluzione e/o cessazione anticipata della *Long Term Repo* in essere tra le stesse parti.

Quanto agli effetti della risoluzione anticipata (*Early Termination*) delle *Asset Swap Transactions* derivanti da *Event of Default* o da *Termination Event* l'art. 6 lett. e) dell'ISDA Master Agreement prevede la liquidazione e la chiusura delle posizioni previo calcolo del valore dei contratti, con precisazione che si applicheranno – tra i vari metodi contemplati – la "*Market Quotation*" e il "*Second Method*" previsti dalla documentazione ISDA (*Schedule*). Nel caso di *Early Termination* imputabile alla Banca il calcolo viene effettuato da Nomura, mentre nel caso di *Early Termination* imputabile a Nomura, vale la regola opposta (art. 6 lett. e) dell'ISDA Master Agreement).

A maggior chiarimento si precisa che nel caso di *Additional Termination Event*, e dunque di una termination associata a un "evento creditizio" (insolvenza e simili) riguardante la Repubblica Italiana, i contratti prevedono che le parti liquideranno a fronte dei pagamenti periodici ancora dovuti un importo determinato da Nomura tenuto conto delle quotazioni di mercato (ad es. i tassi swap) (art. 6 della *Confirmation*). Nel caso di *Optional Termination Event*, si applica la stessa disciplina dell'*Additional Termination Event* (art. 7 della *Confirmation*).

Anche se non previsto contrattualmente, la prassi di mercato prevede la possibilità di risoluzione anticipata in caso di accordo delle parti.

**B) Il Long Term Repo (o Term Repo Transaction) e la Repo Facility stipulati tra la Banca e Nomura su un nozionale di Euro 3,05 miliardi (quanto al *Long Term Repo*) e per un ammontare-massimale sempre di Euro 3,05 miliardi (quanto alla *Repo Facility*), sono disciplinati dal *Deed of Amendment and Restatement* del 1° dicembre 2010 (con gli Annex I-IV) e dal Global Master Repurchase Agreement versione dell'ottobre 2000 ("*GMRA*").**

Sulla base delle previsioni contrattuali, da interpretarsi ai sensi della legge inglese, la risoluzione anticipata delle operazioni può intervenire anzitutto in caso di c.d. *Event of Default* di una delle parti (art. 10 del *GMRA*, come modificato ed integrato dall'Annex I); tra tali ipotesi di "*default*" applicabili ad entrambe le

parti, sono, in sintesi, compresi: (i) inadempimento al pagamento del prezzo di acquisto o di riacquisto dei titoli; (ii) inadempimento al pagamento di ogni altra somma dovuta in base ai contratti; (iii) inadempimento alla contribuzione dei margini di collateralizzazione; (iv) inadempimento al pagamento degli interessi e dei flussi cedolari derivanti dai titoli; (v) presentazione di istanza per l'ammissione a procedure concorsuali, alla nomina di un liquidatore giudiziario e/o allo scioglimento della società; (vi) violazione delle dichiarazioni e/o garanzie; (vii) dichiarazione di non voler o poter adempiere; (viii) revoca o sospensione dell'autorizzazione a negoziare titoli; (ix) qualsivoglia inadempimento alle obbligazioni contemplate dagli accordi, purché non rimediato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa contestazione scritta. In aggiunta, in base al Deed of Amendment (Annex I, art. 2 lett. aa)), tra le ipotesi di Event of Default che determinano la risoluzione anticipata dei contratti vengono espressamente inclusi tutti gli "Event of Default" come definiti nell'ISDA Master Agreement stipulato tra le parti il 21 ottobre 1994 (v. sopra).

Inoltre, l'Annex I (art 2, lett. o) prevede un'ipotesi aggiuntiva di risoluzione anticipata ("*Early Termination Event*") legata al verificarsi di un *Credit Event* della c.d. "*Reference Entity*", ossia dello stato emittente i titoli di debito oggetto delle operazioni di *Repo* che, nella specie, è la Repubblica italiana. Con la definizione di *Credit Event*, ai fini contrattuali, si intende pertanto il mancato pagamento, la moratoria, il rifiuto ad adempiere o la ristrutturazione che coinvolga l'emittente.

In aggiunta, secondo le regole generali del GMRA, è prevista la risoluzione anticipata dei contratti nel caso di c.d. "*Tax Event*" (art. 11 del GMRA), con ciò intendendosi cambiamenti della legislazione fiscale e/o per provvedimenti delle autorità sopravvenuti rispetto alla firma degli accordi, che importino un sostanziale onere fiscale aggiuntivo ("*material adverse effect*").

In via generale, l'art. 10 lett. b)-f) del GMRA, prevede che in caso di risoluzione dovuta a *Event of Default* i titoli dovranno essere immediatamente riacquistati (c.d. *Repurchase*) alla quotazione che la parte non inadempiente calcolerà sulla base del valore di mercato dei titoli (in applicazione delle diverse metodiche ivi specificate). Nel caso di *Early Termination per Credit Event* relativo alla Repubblica Italiana è prevista la chiusura immediata del contratto di Long Term Repo con conseguente restituzione a Nomura dell'ammontare ricevuto e consegna, da parte di quest'ultima, alla Banca dei titoli BTP. In questo caso, peraltro, Nomura ha la facoltà di scegliere quali titoli del Tesoro italiano consegnare a MPS. Analogo trattamento è previsto per la Repo Facility.

### **Contratti stipulati dalla Banca con Deutsche Bank relativi all'operazione di ristrutturazione del veicolo Santorini**

MPS e Deutsche Bank hanno stipulato in data 4 e 15 dicembre 2008 tre contratti di Total Return Swap, modificati nel luglio 2009, nel febbraio 2010 e infine in data 14 gennaio 2011 (ultima versione attualmente in vigore). Tali contratti hanno un nozionale, rispettivamente di 500 mln di euro, 750 mln di euro ed 750 mln di euro, per un totale di 2 miliardi di euro. In data 22 luglio 2009, in occasione della prima modifica dei Total Return Swap è stata stipulato fra le parti anche un separato Interest Rate Swap per un nozionale di 2 miliardi di Euro.

I 3 Total Return Swap e l'Interest Rate Swap sono regolati: a) dall'ISDA Master Agreement (versione 1992), come integrato dalla relativa Schedule, sottoscritto dalle parti in data 25 ottobre 1995, valido in generale per tutte le operazioni in derivati stipulate dalle parti; b) dalle Confirmations di ciascuna singola operazione, come integrate dalle ISDA Definitions del 2006, nonché, per quanto concerne i Total Return Swap, dalle ISDA Credit Derivatives Definitions del 2003.

Nell'ISDA Master Agreement – come si è già visto per l'operazione con Nomura – , l'art. 5 indica gli "*Events of Default and Termination Events*" , mentre l'art. 6 disciplina i casi di "*Early Terminations*". La Schedule

provvede poi a specificare nella Parte 1 ("*Termination Provisions*") quali previsioni generali dell'ISDA in materia di risoluzione non trovano applicazione ovvero si applicano in modo diverso.

In particolare, in base al combinato disposto fra ISDA Master Agreement e Schedule, la clausola di risoluzione anticipata (*Early Termination*) di cui all'art. 6 si applica anzitutto nei casi di *Event of Default* definiti all'art. 5, lett. (a): (i) "*Failure to Pay or Deliver*", i.e. mancato pagamento e/o mancata consegna di somme o titoli dovuti in base agli accordi, senza che il relativo inadempimento sia rimediato entro 3 giorni lavorativi dall'avviso di inadempimento; (ii) "*Breach of Agreement*", i.e. altri inadempimenti diversi da quelli di cui al punto che precede, non rimediati entro 13 giorni lavorativi dal relativo avviso di inadempimento; (iii) "*Credit Support Default*" i.e. inadempimenti relativi al c.d. "*Credit Support Documents*" tra cui in particolare il Credit Support Annex che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di collateralizzazione; (iv) "*Misrepresentation*" relativa alla violazione di dichiarazioni e garanzie rese delle parti negli accordi; (v) "*Default under Specified Transactions*" i.e. inadempimento, ripudio, contestazione e/o rifiuto di adempiere di una parte ad altre specifiche operazioni indicate come "*Specified Transactions*" (con ciò intendendosi altri contratti derivati, di swap, opzioni e altre operazioni in essere fra le parti, o combinazione di esse, il tutto come definito nell'art. 14 dell'ISDA Master Agreement); (vi) "*Bankruptcy*" i.e. fallimento, procedure concorsuali o ipotesi di scioglimento, e altri casi in cui una parte dichiara e/o manifesta per iscritto la propria incapacità o impossibilità di pagare; (vii) "*Merger Without Assumption*", con ciò intendendosi casi di operazioni di fusione o concentrazione, senza assunzione della responsabilità da parte dell'entità risultante dalla fusione per i debiti e/o le passività della parte contrattuale.

La risoluzione anticipata si applica anche nel caso di *Termination Event*, vale a dire, ai sensi degli artt. 5 e 14 dell'ISDA Master Agreement, nelle ipotesi di: (i) "*Illegality*", con ciò intendendosi l'illegittimità sopravvenuta, per effetto di nuove leggi o provvedimenti normativi o decisioni giurisprudenziali, delle prestazioni e/o obbligazioni contemplate negli accordi; (ii) "*Tax Event*", che si verifica in caso di cambiamenti della legislazione fiscale e/o per provvedimenti delle autorità sopravvenuti rispetto alla firma degli accordi, che importino un onere fiscale aggiuntivo; (iii) "*Tax Event upon Merger*", che si verifica nel caso in cui l'onere fiscale aggiuntivo sia conseguenza di un'operazione di fusione o concentrazione; (iv) *Credit Event Upon Merger*, il sostanziale deterioramento del merito creditizio di una o dell'altra parte a seguito di operazione di fusione e/o concentrazione).

Per quanto concerne gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nelle Confirmation, i tre Total Return Swap (le cui *Confirmation*, pur separate, hanno una struttura sostanzialmente uniforme) si risolvono anticipatamente anche nei casi di *Credit Event* riguardante la c.d. "*Reference Entity*", che è la Repubblica Italiana, emittente del titolo oggetto del contratto, costituente la "*Reference Obligation*".

Il *Credit Event* ricorre nelle ipotesi di mancato pagamento (*Failure to pay*), per un importo minimo di USD 1.000.000, l'ipotesi di rifiuto di adempiere o moratoria (*Repudiation/Moratorium*) e quello di ristrutturazione (*Restructuring*) per un importo minimo di USD 10.000.000.

Nelle stesse Confirmation viene poi prevista una "*Optional Early Termination*", costituente un'ipotesi di scioglimento anticipato del contratto per tutto o parte del nozionale, rimessa alla discrezionale volontà di una delle parti.

Per quanto concerne l'*Interest Rate Swap*, la *Confirmation* non prevede ipotesi ulteriori di risoluzione anticipata del contratto rispetto a quelle contemplate in via generale dall'*ISDA Master Agreement* (come integrato dalla Schedule) stipulato fra le parti il 25 ottobre 1995.

Quanto agli effetti della risoluzione anticipata (*Early Termination*) delle *Asset Swap Transactions* derivanti da *Event of Default* o da *Termination Event* l'art. 6 lett. e) dell'ISDA Master Agreement prevede la liquidazione e la chiusura delle posizioni previo calcolo del valore dei contratti, con precisazione che si

applicheranno – tra i vari metodi contemplati – la “Loss” e il “Second Method” previsti dalla documentazione ISDA (Schedule).

In caso di *Credit Event* della Repubblica Italiana, i contratti di *Total Return Swap* prevedono l’estinzione anticipata ed il regolamento per cassa (come *Fallback Settlement Method*, in subordine all’*Auction Settlement*, come specificato nelle diverse *Confirmation*). L’importo che MPS dovrà pagare è determinato conformemente alle procedure ISDA, avendo a riferimento tutti i titoli emessi dalla Repubblica Italiana.

Il contratto di *Interest Rate Swap* stipulato con Deutsche Bank non prevede clausole di risoluzione anticipata collegate all’insolvenza della Repubblica Italiana; per la liquidazione e il regolamento delle posizioni valgono le regole di cui al ISDA Master Agreement (*Loss* e *Second Method*).

Nel caso di *Optional Early Termination* le *Confirmation* prevedono una disciplina in deroga a quella generale di cui alle *2006 ISDA Definitions*, e in base alla quale Deutsche Bank calcolerà il valore delle posizioni, secondo le metodiche ivi richiamate, con indicazione del c.d. “*Early Cash Settlement Amount*”.

**2) ESPLICITARE QUANDO LA “REPO FACILITY” CONCESSA A FAVORE DI NOMURA PUÒ ESSERE ATTIVATA E SE LE CEDOLE DEI TITOLI CONSEGNATI DA NOMURA COME “COLLATERAL” NELL’AMBITO DELLA CITATA “REPO FACILITY” SONO RETROCESSE O MENO ALLA MEDESIMA NOMURA, NONCHÉ L’AMMONTARE AL 31.12.2012 E A DATA AGGIORNATA DELLA “REPO FACILITY” IN PAROLA**

Nomura, su base giornaliera, può attivare a richiesta entro le h. 11.00 (London time) la Repo Facility. Il limite della somma dei singoli utilizzi richiamati non può superare il limite di 3,05 miliardi di Euro.

I flussi cedolari spettano di diritto alla parte cedente il titolo, ovvero a Nomura.

La *repo facility* al 31.12.2012 ed al 31.03.2013 era utilizzata da Nomura per nominali 2.000 mln di euro.

**3) ESPLICITARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIVERSI CONTRATTI CHE DISCIPLINANO LE DUE OPERAZIONI “ALEXANDRIA” E “SANTORINI”**

I contratti che disciplinano l’operazione “Alexandria” sono:

- un Long Term Repo;
- una pluralità di contratti di Asset Swap, aventi caratteristiche omogenee;
- una linea di credito irrevocabile (“Repo Facility”) a favore di Nomura.

Il contratto di Long Term Repo negoziato con Nomura prevede lo scambio dei seguenti flussi periodici:

- trimestralmente il pagamento, da parte di MPS, del costo del funding, indicizzato all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 59.15 bps;
- semestralmente la retrocessione, da parte di Nomura, della cedola (5%) del BTP 1 Agosto 34.

I contratti di Asset Swap prevedono i seguenti flussi periodici, calcolati sull’importo nozionale della transazione:

- Il pagamento semestrale, da parte di MPS, di un tasso pari al 5% (corrispondente al tasso cedolare del BTP);
- Il pagamento trimestrale, da parte di Nomura, dell’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread medio di circa 98.3 bps.

Infine, il contratto di Repo Facility prevede la corresponsione periodica, da parte di Nomura, di una "commitment fee" pari a 5 bps della facility. Le somme di volta in volta tirate (previa consegna di titoli di stato a garanzia), a valere su tale linea sono remunerati da Nomura al tasso Euribor 3 mesi.

I contratti che disciplinano l'operazione "Santorini" sono:

- 3 contratti di Total Return Swap;
- un contratto di Interest Rate Swap.

I 3 contratti di TRS prevedono lo scambio dei seguenti flussi periodici semestrali:

- pagamento, da parte di MPS, del costo del funding, indicizzato all'Eonia Index Swap 6 mesi (come rilevato dalla European Banking Federation) maggiorato di uno spread medio di 282 bps circa, calcolato sull'importo iniziale pari a 2.195 mln di euro;
- la retrocessione, da parte di Deutsche Bank, della cedola (6%) del BTP 1 Maggio 31, calcolata sul nozionale di 2 mld di euro.

Il contratto di IRS prevede i seguenti flussi semestrali, calcolati avendo a riferimento l'ammontare nozionale di 2 mld di euro:

- il pagamento, da parte di MPS, di un interesse fisso annuo pari al 6% (corrispondente al tasso cedolare del BTP);
- il pagamento, da parte di Deutsche Bank, di un interesse pari all'Euribor 6 mesi maggiorato di 148.5 bps.

**4) RAPPRESENTARE, PER CIASCUNA DELLE DUE OPERAZIONI SOPRA CITATE, I MECCANISMI DI "COLLATERALIZZAZIONE" PREVISTI DAI CONTRATTI, LE CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE PREVISTE SUL "COLLATERAL" DEPOSITATO, I VALORI CONTABILI ALLA DATA DEL 31.12.2012 E A DATA AGGIORNATA DEI CREDITI VERSO BANCHE/CLIENTELA DERIVANTI DAI "DEPOSITI A COLLATERAL", NONCHÉ I COSTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI "COLLATERALIZZAZIONE";**

In generale, come da prassi di mercato, tutte le operazioni in essere tra MPS e Nomura (e cioè, gli asset swap, il LTR e la repo facility) sono soggette ad un deposito di garanzia con meccanismo di aggiornamento periodico ("marginazione") regolato in contanti con frequenza giornaliera.

Più in particolare, l'operazione di LTR prevede i seguenti oneri di marginazione a carico di MPS:

- un margine iniziale costante ("Margin Ratio") pari al 15% dell'importo da rimborsare e, quindi, pari a euro 465 milioni;
- un margine che riflette la differenza tra l'importo da rimborsare e il valore corrente dei titoli oggetto di riacquisto a termine ("Transaction Exposure");
- un ulteriore importo legato ai costi di sostituzione che Nomura dovrebbe sopportare in caso di chiusura anticipata dell'operazione ("Adjusted Paragraph 10(k) Collateral Amount");
- il valore attuale di tutti gli spread sull'Euribor 3 mesi (pari a 59,15bps) che MPS è obbligata a versare a Nomura fino alla scadenza dell'operazione ("Scheduled Spread Amount") per un importo pari a 330 mln di euro.

L'operazione di Repo Facility prevede i seguenti oneri di marginazione a carico di Nomura:

- un margine pari al 5% dell'importo effettivamente utilizzato da Nomura ("Margin Ratio");

- un margine che riflette la differenza tra l'importo da rimborsare e il valore corrente dei titoli dati a garanzia del *repo* (Transaction Exposure);
- il valore attuale di tutte le *repo facility commitment fee* (pari a 5 bps) che Nomura è obbligata a versare a MPS fino alla scadenza dell'operazione ("Commitment Termination Cost"), per un importo pari a 33 mln di euro.

Tutte le componenti sono remunerate a tasso Eonia.

Per l'operazione "Alexandria" il valore contabile del collaterale versato è pari a 1.911,2 mln di euro al 31.12.2012 ed a 1.871,5 mln di euro al 31.03.2013.

In generale, come da prassi di mercato, anche tutte le operazioni in essere tra MPS e Deutsche Bank (e cioè, i Total Return Swap e l'IRS) sono soggette a un deposito di garanzia con meccanismo di aggiornamento periodico ("marginazione") regolato in contanti con frequenza giornaliera.

Il deposito di garanzia relativo ai TRS è costituito dalla somma di 3 componenti:

- una quota fissa, pari al 2.5% del valore nozionale della transazione, remunerato a Euribor 3 mesi + 80 bps;
- una quota che dipende dal valore del CDS Italia a 10 anni ed è calcolata applicando la percentuale specificata nella seguente tabella al valore nozionale della transazione, remunerato a Euribor 3 mesi.

<b>Livello CDS</b>	<b>% del nozionale</b>
<200	0%
>=200 <300	2.5%
>=300 <400	10.0%
>=400 <500	17.5%
>=500 <600	22.5%
>=600 <700	27.5%
>=700 <800	32.5%
>800	42.5%

Infine, una componente, calcolata a partire dalle quotazioni dei CDS Italia 10Y e dei tassi swap, al fine di rappresentare il *mark to market* della transazione. Tale componente è remunerata al tasso Eonia.

Mentre le prime 2 componenti sono versate da MPS a Deutsche Bank, quest'ultima componente è corrisposta dalla controparte che si trova in posizione debitoria all'altra controparte.

Per quanto riguarda l'IRS, il margine da versare a garanzia è pari al fair value dell'operazione stessa.

Per l'operazione "Santorini" il collaterale versato è pari a 959,7 mln di euro al 31.12.2012 ed a 939,1 mln di euro al 31.03.2013.

I costi impliciti connessi agli obblighi di collateralizzazione delle due operazioni sono quantificabili per l'esercizio 2012 in circa 114 mln di euro (dati gestionali).

**5) INDICARE PER CIASCUNA DELLE DUE OPERAZIONI SOPRA CITATE IL CONTRIBUTO AL MARGINE DI INTERESSE AL 31.12.2012 E LE DETERMINANTI DELLO STESSO. ESPLICITARE, ALTRESÌ, COME LE OPERAZIONI IN QUESTIONE CONDIZIONANO LA REDDITIVITÀ FUTURA E L'EQUILIBRIO PATRIMONIALE DI CODESTA BANCA E FORNIRE I DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI AL MARGINE DI INTERESSE INSERITI NEL PIANO INDUSTRIALE 2012-2015;**

Nel 2012 il contributo al margine di interesse delle operazioni "Santorini" ed "Alexandria" è stato complessivamente negativo per circa 117 milioni di euro, senza considerare gli effetti della correzione degli errori degli esercizi precedenti (re-statement). Includendo anche tali elementi, positivi per circa 34 milioni, il contributo complessivo delle operazioni in oggetto è stato negativo per circa 83 milioni. Gli importi sopra citati comprendono il contributo dei titoli e degli swap di copertura, il costo del *repo* di finanziamento (che presentano le indicizzazioni e gli spread illustrati nel paragrafo relativo alle condizioni economiche delle operazioni), nonché il costo netto della Repo Facility e quello derivante dal finanziamento dei depositi a collateral.

In relazione all'andamento delle variabili previste nelle assunzioni del Piano Industriale 2012-2015 - che si basano, nel triennio 2013-2015, su un incremento dei tassi ed una riduzione del differenziale BTP-BUND (al riguardo si rimanda alla Presentazione del Piano disponibile sul sito internet di MPS) - si evidenzia che nell'ambito del target di margine di interesse 2015 per il Gruppo MPS, pari a 2.682 mln di euro, tali operazioni hanno complessivamente un contributo negativo per 16 mln di euro, al lordo del contributo positivo per complessivi 26 mln di euro derivanti dall'effetto re-statement, non incluso nelle previsioni di Piano Industriale.

Per quanto concerne l'equilibrio patrimoniale, le operazioni "Alexandria" e "Santorini", per la lunga scadenza che le contraddistingue, hanno contribuito per oltre il 40% al saldo negativo della riserva *Available for Sale* relativa ai titoli emessi da stati sovrani al 30 settembre 2011. Sulla base del valore di tale riserva è stato determinato lo *shortfall* di capitale che, su raccomandazione dell'EBA, ha portato la Banca a chiedere aiuti di stato. Tali aiuti si sono concretizzati nell'emissione di Nuovi Strumenti Finanziari che sono stati sottoscritti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per un ammontare complessivo di 4.071 mln di euro, di cui 1.900 mln di euro ai fini dell'integrale sostituzione dei Tremonti Bond già emessi dalla Banca nel 2009, e 171 mln di euro a titolo di pagamento anticipato degli interessi maturati sino al 31 dicembre 2012 sui Tremonti Bond.

Tali operazioni, infine, per le loro caratteristiche (dimensione, scadenza, modalità di collateralizzazione, ecc.) e per l'andamento dei mercati, hanno avuto rilevanti impatti negativi anche sulla posizione di liquidità della Banca.

**6) SPECIFICARE QUALE DELLE DUE OPERAZIONI SOPRA CITATE È CARATTERIZZATA DALLA "NON CONTESTUALITÀ" DELLE "TRANSAZIONI DI ACQUISTO DEI TITOLI E DI ACCENSIONE DELLO SWAP"**

Si precisa che nell'operazione "Santorini" l'accensione degli interest rate swap di copertura del rischio di tasso non è stata contestuale all'acquisto dei titoli, mentre nell'operazione "Alexandria" è la stipula del *repo* a non essere stata contestuale all'acquisto dei titoli.

*Il comunicato stampa sarà disponibile su [www.mps.it](http://www.mps.it)*

**Banca Monte dei Paschi di Siena**

**Relazioni Media**

Tel: +39 0577.296634

[ufficio.stampa@banca.mps.it](mailto:ufficio.stampa@banca.mps.it)

**Investor Relations**

Tel: +39 0577.293038

[investor.relations@banca.mps.it](mailto:investor.relations@banca.mps.it)